

COMUNICHIAMO: IURE SANGUINIS - Casi pratici

ARGOMENTI

- La donna nel riconoscimento della cittadinanza italiana: le attenzioni da porre in essere da parte dell'Usc in caso di discendenza per via femminile e in caso di matrimonio della donna italiana con cittadino straniero;
- Il riconoscimento della cittadinanza italiana effettuato dal Consolato italiano: adempimenti e controlli
- Il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis: gli adempimenti da parte dell'ufficiale dello stato civile.

Relatore:

GRAZIA BENINI

Ufficiale stato civile di Rimini a r.
Esperto Anusca



Art. 1 della legge 555/1912

E' cittadino per nascita:

1) Il figlio di padre cittadino.

In data 9 febbraio 1983 la Corte Costituzionale dichiara l'incostituzionalità dell'art. 1 della legge 555/1912 nella parte in cui non prevede che anche la madre possa trasmettere la cittadinanza italiana ai discendenti.

Il vuoto normativo causato dalla pronuncia costituzionale viene colmato dalla **legge 21.4.1983 n. 123** nella quale l'**art. 5** per la prima volta recita:

“ E' cittadino italiano il figlio minorenni , anche adottivo di padre cittadino o di madre cittadina .”

Gli effetti della sentenza n. 30/1983

Il Consiglio di Stato con parere n. 105/1983 stabilisce che gli effetti della sentenza n. 30/1983 della Corte Costituzionale non retroagiscono oltre alla data di entrata in vigore della Costituzione , per cui soltanto i figli nati da madre cittadina dopo tale data sono da considerarsi automaticamente cittadini italiani.

La donna italiana trasmette la cittadinanza ai figli nati dopo il 1.1.1948

Art. 10 c. 3 della legge 555/1912

La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi

Questa disposizione era stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 87 del 9 aprile 1975 della Corte costituzionale .

Circolare n. K.60.1 del 8 gennaio 2001

Ministero dell'Interno

Efficacia retroattiva della sentenza n. 87 resa dalla Corte Costituzionale in data 16.4.1975 - Nuovi orientamenti interpretativi per le donne coniugatesi dopo 1° gennaio 1948 con stranieri.

Il predetto Organo Legale (Avvocatura dello Stato), con nota n. 669482 del 23 giugno 2000, ha espresso l'avviso che gli effetti della soprarichiamata sentenza n. 87/75 retroagiscono alla data del 1° gennaio 1948 e ne consegue che le nostre connazionali, coniugate con cittadino straniero a decorrere dal 1° gennaio 1948, non sono incorse automaticamente nella perdita della cittadinanza italiana.

In analogia, non hanno automaticamente perso la cittadinanza italiana le cittadine il cui coniuge l'ha perduta dopo il 1° gennaio 1948.

Se la dante causa è una donna

1. Bianchi Maria sposa nel 1947 un cittadino spagnolo
 - Nel 1950 nasce il diretto discendente
 - Nasce un cittadino argentino/spagnolo
2. Bianchi Maria sposa nel 1949 un cittadino spagnolo
 - Nel 1950 nasce il diretto discendente
 - Nasce un cittadino argentino/italiano
3. Bianchi Maria sposa nel 1947 un cittadino argentino
 - Nel 1950 nasce il diretto discendente
 - Nasce un cittadino argentino/italiano

Il riconoscimento presso il Consolato

Quando è il Consolato italiano ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana , al comune italiano originario dell'avo verranno trasmessi gli atti di stato civile riguardanti il soggetto riconosciuto cittadino italiano ai fini della trascrizione nei registri dello stato civile.

Per una disposizione ricevuta dai Consolati dal Ministero degli affari esteri agli atti viene allegata un'attestazione da cui risulta che il soggetto è italiano per effetto del riconoscimento della cittadinanza italiana; tale attestazione sarà archiviata unitamente agli atti ma non sarà oggetto né di trascrizione né di annotazione.

La trasmissione degli atti di stato civile

Art. 17 del Dpr. 396/2000

L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato: ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio o dell'unione civile, se gli sposi le parti dell'unione civile risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un comune a sua scelta.

Il comune di ultima residenza non è più un criterio per la trascrizione

Procedure giudiziali in materia di cittadinanza

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 4466 del 25 febbraio 2009

ha stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto, in sede giudiziale, ed automaticamente il diritto allo "status" di cittadino italiano ai discendenti diretti della donna che l'abbia perduta per essersi coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, anche se nati prima di tale data e nel vigore della L. 555/1912.

Procedure giudiziali in materia di cittadinanza

Altra ipotesi di riconoscimento giudiziale che ultimamente ha assunto numeri importanti è in seguito al ricorso presentato innanzi alla sezione specializzata rivolto contro il Ministero dell'Interno in seguito all'inadempienza del Consolato italiano all'estero rispetto alla richiesta del cittadino di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis comprovato dal lungo tempo di attesa (appuntamenti fissati a distanza di anni)

Procedure giudiziali in materia di cittadinanza

Quello che perverrà al comune in cui il cittadino straniero è residente o in mancanza di residenza in Italia al comune di nascita del cittadino italiano dante causa, sarà l'ordinanza/ sentenza con la quale viene riconosciuta in capo al soggetto reclamante, la cittadinanza italiana.

Procedure giudiziali in materia di cittadinanza

Quale tribunale decide?

DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

Art. 3

Competenza per materia delle sezioni specializzate

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana.

Art. 4

Competenza territoriale delle sezioni

5. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. *Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.* (Legge 206/2021).

Procedure giudiziali in materia di cittadinanza

L'ordinanza è oggetto di trascrizione?

Art. 24 del Dpr. 396/2000

(Atti trascrivibili)

- e) le sentenze che **accertano** l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.

Poiché il nostro regolamento ha disposto la trascrivibilità delle sentenze accertative dello status civitatis non vedo perché non procedere alla trascrizione delle ordinanze con le quali è riconosciuta la cittadinanza italiana.

Art. 196-octies delle Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (dal 1.3.2023)

Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale.

Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall'allegato alla comunicazione telematica e munite dell'attestazione di conformità hanno la stessa efficacia probatoria dell'atto che riproducono.

Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 12 del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia

Procedure giudiziali in materia di cittadinanza

Di cosa può attestare la conformità l'avvocato

“ Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici..... Il difensore ,può estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al primo comma e attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ...”

Non sono quindi suscettibili di attestazione di conformità gli altri documenti presenti nel fascicolo informatico quali ad esempio i documenti prodotti dalle parti come prove (atti di stato civile).

Procedure giudiziali in materia di cittadinanza

Di cosa può attestare la conformità l'avvocato

L'ordinanza pervenuta via pec dovrà essere munita del passaggio in giudicato.

Tribunale di Mantova decreto 26/9/2021 n.2488 che rigetta il ricorso dell'avvocato e conferma come legittimo il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di non adempiere senza il passaggio in giudicato.

Tribunale di Rovigo dell'08/10/2021, che conferma che occorre il passaggio in giudicato e condanna l'avvocato alle spese.

Corte di Appello di Venezia del 15 febbraio 2022 che conferma la condanna alle spese per l'avvocato e conferma la necessità del passaggio in giudicato.

Parere del Ministero dell'Interno, del 4 febbraio 2002, che richiamando il decreto del tribunale di Rovigo dell'08/10/2021, ha confermato che “è essenziale la verifica della definitività del provvedimento giudiziale di riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana per poter procedere alla sua esecuzione e ai conseguenti adempimenti dell'ufficiale di stato civile”.

Gli atti di stato civile

In calce all'ordinanza troveremo :

p.q.m.

il Tribunale, definitivamente pronunciando,

- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani

- ordina al Ministero dell'Interno, e per esso all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni , trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti

Gli atti di stato civile saranno quindi trascritti su richiesta di parte ma dovranno pervenire allo scopo in originale

Spetterà all'usc un controllo sulla trascrivibilità sostanziale degli atti .

Gli atti di stato civile relativi a figli minori dei soggetti riconosciuti cittadini italiani saranno trascritti ugualmente a richiesta di parte.

Grazie per l'attenzione